



AUDIZIONE COMMISSIONE GIUSTIZIA

Osservazioni sulle proposte di legge “C. 823-Cafiero De Raho” e “C. 1004-Cerreto” recanti *Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di illeciti agro-alimentari*.

Illustre Presidente, Onorevoli Deputati,

in primo luogo, mi sia consentito esprimere un sentito e sincero ringraziamento per il graditissimo e stimolante invito a partecipare al processo gestazionale della riforma in materia di illeciti agro-alimentari.

1. LE RAGIONEVOLI DIRETTRICI DI FONDO DEI PROGETTI DI RIFORMA.

Non essendo possibile indagare *funditus* i tantissimi aspetti oggetto dei disegni di legge in discussione e le sfumature differenti dell’uno rispetto all’altro, che è auspicabile siano appianate riunendoli in unico disegno di legge, si procederà con osservazioni cursorie su alcune scelte di fondo che meriterebbero, probabilmente, una maggiore ponderazione soprattutto per ragioni di coerenza sistematica e, quindi, di raccordo con istituti e fattispecie incriminatrici già esistenti nel nostro sistema penale.

Proseguendo encomiabilmente nel solco tracciato sin dal 2015 dalla Commissione Castelli e ripercorso già da un altro disegno di legge discusso dalla precedente legislatura



nel 2020, entrambi i disegni di legge presentano un articolato progetto di riforma dell'intero comparto degli illeciti in materia agro-alimentare che si dipana lungo tre distinte direttrici politico-criminali tutte, però, convergenti verso il medesimo obiettivo del **rafforzamento della tutela della salute pubblica e del patrimonio agro-alimentare**:

- 1) la **revisione della struttura dei Titoli della Parte speciale del codice penale** dedicati alla tutela agro-alimentare con contestuale **introduzione di nuovi illeciti penali e riformulazione del precetto primario e/o secondario** di fattispecie incriminatrici preesistenti;
- 2) l'inclusione dei principali reati agro-alimentari nel novero dei reati-presupposto del d.lgs. n. 231/2001 e la previsione di un sistema differenziato per prevenire la **responsabilità delle persone giuridiche rispetto a tali delitti**;
- 3) la revisione **dell'intero sistema sanzionatorio** in questo comparto normativo, sia tramite una sua **riorganizzazione** in una prospettiva **gradualistica** imperniata sul livello crescente di disvalore delle **condotte** prese in considerazione (illeciti amministrativi per le condotte meramente rischiose; contravvenzioni per quelle colpose; delitti per quelle dolose e più gravi), sia attraverso l'introduzione e modifica di **meccanismi estintivi** delle ipotesi meno gravi in presenza di condotte *post crimen* del reo di contenuto ripristinatorio.

2. LA POSSIBILE RIFORMULAZIONE DELLE CORNICI EDITTALI DI ALTRI DELITTI CONTRO L'INCOLUMITÀ E LA SALUTE PUBBLICA.

Lasciando da parte per ragioni di tempo la disamina delle tante scelte di criminalizzazione prospettate nei progetti di legge – segnalando solamente la necessità di **rivedere taluni concetti molto vaghi alla base di alcuni delitti di pericolo**, come l'art.



440, comma 2, c.p., e di norme definitorie teoricamente concorrenti a definirne l'ambito di applicazione, come l'art. 445 *ter* c.p., onde evitarne una eccessiva dilatazione rispetto a condotte dal disvalore secondario; nonché di **ripensare il regime delle pene accessorie** a contenuto incapacitante **di cui all'art. 518 bis c.p.** per evitare effetti riflessi negativi sul versante delle piccole e micro-imprese che costituiscono il tessuto della filiera agro-alimentare italiana – sia consentito soffermare lo sguardo sul **versante sanzionatorio**.

L'opportuno ripensamento della intitolazione del Titolo VI *Dei delitti contro l'incolumità e la salute pubblica* e, soprattutto di quella dei suoi Capi interni (Capo I *Dei delitti di comune pericolo contro l'incolumità pubblica* e Capo II *Dei delitti di comune pericolo contro la salute pubblica e la sicurezza delle acque, degli alimenti e dei medicinali*), implicando una revisione di carattere generale dell'intero corpo disciplinare codicistico, potrebbe rappresentare **l'occasione per eliminare alcune aporie** sedimentate all'interno dei **precetti secondari di fattispecie solo lambite** dalla presente proposta di riforma.

In particolare, sotto questo versante, si potrebbe pensare di procedere ad una **rimodulazione di tutte le cornici sanzionatorie delle fattispecie incriminatrici ivi contenute** insintonia con i principi di **proporzionalità** e **rieducazione della pena** *ex* artt. 3 e 27, comma 3, Cost. a cui si è **già informata** nel presente ddl la **revisione della forbice edittale dell'art. 439 c.p. Avvelenamento di acque o di alimenti**, tramite la differenziazione della risposta punitiva in base al numero di vittime (una o più) scomparsa nel lontano 1944 a causa della sostituzione della pena di morte con la pena dell'ergastolo, e **dell'art. 452 c.p. Delitti colposi contro la salute pubblica**, attraverso la soppressione del comma 1 il cui compasso sanzionatorio era commisurato in maniera più elevata perché rapportato ai delitti puniti con la pena di morte oggi abrogata.



Tabella A)

Art. 439 c.p. TESTO ATTUALE	Art. 439 c.p. DDL
Chiunque avvelena acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni. Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica l'ergastolo; e, nel caso di morte di più persone, si applica la pena dell'ergastolo.	Chiunque avvelena acque o alimenti è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni. Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica la pena dell'ergastolo.

Tabella B)

Art. 452 c.p. TESTO ATTUALE	Art. 452 c.p. Testo DDL
Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 è punito: 1) con la reclusione da tre a dodici anni , nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscono la pena di morte; 2) con la reclusione da uno a cinque anni , nei casi per i quali esse stabiliscono l'ergastolo; 3) con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l'articolo 439 stabilisce la pena della reclusione. Quando sia commesso per colpa alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 440, 441, 442, 443, 444 e 445 si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto .	Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 è punito: SOPPRESSO 1) con la reclusione da tre a otto anni nei casi di cui all'articolo 438 e al secondo comma dell'articolo 439; 2) con la reclusione da due a sei anni nel caso di cui al primo comma dell'articolo 439. Quando alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 440, 440-bis, 440-ter , 441, 443 e 445 è commesso per colpa, si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite, ridotte di due terzi .

In seguito alla **abolizione della pena di morte** avvenuta con il d.lgt. n. 224/1944 si è, infatti, determinata la **commutazione della stessa nella pena dell'ergastolo** nelle diverse fattispecie in cui era prevista, innescando una **irragionevole equiparazione di disvalore generale ed astratto tra fatti in principio correttamente considerati di disvalore eterogeneo che oggi sopravviverebbe solo all'interno degli artt. 422 e 438 c.p.**

Ciò significa che per evitare una **evidente irragionevole disparità di disciplina tra fattispecie analoghe contenute nel medesimo Titolo** sarebbe opportuno rivedere i **compassi edittali dell'attuale art. 438 c.p.** in cui è previsto che *«Chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l'ergastolo. Se dal fatto deriva la morte di più persone, si applica la pena dell'ergastolo.*



Il medesimo ragionamento dovrebbe portare a **modificare l'art. 422 c.p.** in cui è previsto che *«Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità è punito, se dal fatto deriva la morte di più persone, con l'ergastolo. Se è cagionata la morte di una sola persona, si applica l'ergastolo. In ogni altro caso si applica la reclusione non inferiore a quindici anni»*.

In entrambe le fattispecie si potrebbe valutare allora l'opportunità di **divaricare il compasso sanzionatorio oggi appiattito sulla medesima pena fissa dell'ergastolo** tra i casi del primo comma in cui è incriminata la realizzazione di atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità in caso di morte di più persone e le ipotesi del secondo comma, prima parte, in cui è incriminata la medesima situazione nel caso di morte di un'unica persona.

3. LA CORNICE DI PENA DEL DELITTO DI DISASTRO SANITARIO DI CUI ALL'ART. 445 BIS C.P.: SPUNTI PER UNA REVISIONE ALLA LUCE DEGLI ARTT. 452 BIS E 452 QUATER C.P.

In secondo luogo, non convince pienamente la configurazione del compasso edittale del nuovo delitto di *Disastro sanitario di cui all'art. 445 bis c.p.*, soprattutto se non la si considera in termini monadici ed assoluti, ma in una prospettiva sistematica e relativa, tenendo conto, cioè, di fattispecie incriminatrici già esistenti nel nostro sistema penale dal tenore e contenuto simile.

In particolare, si dovrebbe vagliare attentamente il suo **raccordo/sovrapposizione** con il delitto di *Disastro ambientale di cui all'art. 452 quater c.p.*, il cui comma 2, n. 3, in realtà, già contempla una **fattispecie analoga** – seppure configurata come **delitto di natura dolosa**, a differenza dell'ipotesi in discussione che ha natura mista e imputa



l'evento disastro a **titolo colposo – ma commina pene meno elevate**. Come si è osservato attentamente in dottrina, infatti, la formulazione letterale di questa disposizione finisce per **qualificare come disastro ambientale una ipotesi chiaramente di disastro sanitario**, individuando tra le forme del primo *“l'offesa alla pubblica incolumità in ragione (Omissis...) dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo”*. Data la vaghezza del concetto di *“numero di persone offese”*, il delitto di cui all'art. 452 *quater*, comma 2, n. 3, c.p. può evidentemente essere già oggi integrato anche nei casi di causazione di lesioni gravi o gravissime o morte nei confronti di più persone, vale a dire di quella classe di fatti che il nuovo disastro sanitario prospettato nei ddl prende in considerazione, peraltro nel limitato punto di vista del rapporto con i delitti contro l'incolumità e salute pubblica tassativamente elencati.

Tabella C)

Art. 445 bis c.p. Disastro sanitario	Art. 452 <i>quater</i> c.p. Disastro ambientale	Art. 452 <i>ter</i> c.p. Morte o lesione come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale
Quando dai fatti di cui agli articoli 440, 440-bis, 440-ter, 440- <i>quater</i> , 441, 443 e 445 derivano per colpa la lesione grave o gravissima o la morte di tre o più persone e il pericolo grave e diffuso di analoghi eventi ai danni di altre persone , si applica la pena della reclusione da sei a diciotto anni.	Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: (<i>Omissis...</i>) 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. (<i>Omissis ...</i>)	Se da uno dei fatti di cui all'articolo 452-bis deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale , ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni ; se ne deriva una lesione grave , la pena della reclusione da tre a otto anni ; se ne deriva una lesione gravissima , la pena della reclusione da quattro a nove anni ; se ne deriva la morte , la pena della reclusione da cinque a dieci anni . Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone , ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti .



Varando l'attuale previsione si rischierebbe di introdurre nel sistema una palese contraddizione, dal momento che il **nuovo disastro sanitario**, incentrato su una **responsabilità composita** in parte **dolosa** ed in parte **colposa**, finirebbe con il **ricevere un'irragionevole risposta repressiva più severa** sia nel minimo che nel massimo edittale rispetto al già esistente **disastro ambientale-sanitario di evento e doloso** di cui all'art. 452 *quater* c.p.

Una simile opzione politico-criminale è davvero coerente?

Oppure **rischia di finire al vaglio della Corte costituzionale per manifesta irragionevolezza** e per contrasto con il principio di proporzionalità della pena di cui agli artt. 3 e 27, comma 3, Cost.?

In effetti, assumendo come *tertium comparationis* il delitto di disastro ambientale-sanitario di cui all'art. 452 *quater*, comma 2, n. 3, c.p., che si configura quando si causano generiche offese come conseguenza di un fatto contro la pubblica incolumità, non sembrano sussistere sul piano oggettivo elementi di eterogeneità così significativi tra le fattispecie tali da legittimare una divaricazione *in peius* del trattamento sanzionatorio, se non il fatto che il secondo è connesso a taluni delitti contro l'incolumità e la salute pubblica tassativamente elencati.

Al contrario. Il nuovo disastro sanitario va a **tipizzare un comportamento che sul piano soggettivo esprime un disvalore attenuato e minore** rispetto al disastro ambientale-sanitario, essendo strutturato come ipotesi di **dolo misto a colpa**, mentre il delitto *ex art. 452 quater* c.p. è un **delitto doloso puro**. Vale a dire, che ai fini della configurabilità del primo sarà sufficiente la verifica della colpa in tutte le sue componenti, normative e psichiche, mentre per la sussistenza del secondo sarà richiesto esclusivamente il dolo sia rispetto alla condotta che rispetto al macro-evento di disastro.



Analogo discorso vale **se si impiega come *tertium comparationis* il delitto di cui all'art. 452 ter c.p.** in cui, come si è evidenziato in precedenza nella *Tabella C*), si disciplina una situazione sostanzialmente identica a quella tipizzata nel progettato art. 445 bis c.p. in caso di inquinamento ambientale, vale a dire la *Morte o lesione come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale*.

Nell'ambito di questa fattispecie delittuosa il legislatore opportunamente **differenzia** a livello generale ed astratto il **compasso edittale a seconda del tipo di evento scaturito** (colposamente) dalla commissione di un inquinamento ambientale doloso *ex art. 452 bis c.p.*: lesioni personali gravi, lesioni personali gravissime e morte.

Diversamente, **nella nuova ipotesi delittuosa** in esame si prospetta la previsione di una **cornice sanzionatoria unitaria**, equiparando così *quoad poenam* situazioni decisamente eterogenee e rimettendo all'apprezzamento del giudice del caso concreto l'onere di differenziarle sulla scorta dei parametri dell'art. 133 c.p., con esiti di potenziale assimilazione in concreto (da parte di giudici diversi) di situazioni profondamente divergenti tra loro.

In ragione di queste similitudini strutturali tra le due ipotesi delittuose sarebbe da prendere in considerazione per motivi di coerenza sistematica la **rimodulazione del trattamento sanzionatorio** dell'art. 445 bis c.p. sulla falsariga dell'art. 452 ter c.p., comminando quindi pene legali diverse per le lesioni gravi; per le lesioni gravissime e per le morti di tre o più persone e, magari, **valutando un suo allineamento nei tetti massimi edittali alla pena comminata per il delitto di disastro ambientale-sanitario** dall'art. 452 quater c.p.



4. LE SPECIALI PROCEDURE ESTINTIVE AGRO-ALIMENTARI.

Sempre sul fronte sanzionatorio sia consentita qualche rapidissima considerazione sul secondo canale di intervento che si intende percorrere con i disegni di legge in discussione: lo **sviluppo ed integrazione delle procedure estintive dei reati agro-alimentari meno gravi** contenuti nella legislazione complementare e nel nuovo progettato segmento del Titolo VII ridenominato opportunamente *Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria, il commercio e il patrimonio agro-alimentare*, al netto dell'impiego del concetto più evanescente di '**patrimonio**' in luogo di quello, forse, più opportuno di '**sicurezza agro-alimentare**'.

Il discorso **va condotto separatamente, distinguendo**, da un lato, il **progetto di novella della procedura estintiva esistente** e di recentissima creazione per le **contravvenzioni punite con l'ammenda anche alternativa** e, dall'altro, quello di **creazione di una nuova possibilità estintiva per le contravvenzioni agro-alimentari più gravi punite con la pena dell'arresto in via esclusiva**.

4.1. LE RISERVE CIRCA LA MODIFICA DELLA PROCEDURA ESTINTIVA DI CUI AGLI ARTT. 12 BIS SS. L. N. 283/1962.

Per quanto attiene alla prima, infatti, la **decisione di procedere ad una profonda revisione** della disciplina appena varata dalla riforma **Cartabia** ed entrata in vigore alla fine di dicembre 2022, **non convince**.

Innanzitutto, sarebbe forse opportuno ripensare alla proposta contenuta nell'art. 6



del ddl n. 823 di espungere dalla nuova procedura estintiva delle contravvenzioni agro-alimentari innestata con la l. n. 160/2022 negli artt. 12 *bis* e ss. l. n. 283/1962 l'interessante ed innovativa disciplina ivi contenuta in materia di **sostituzione della ammenda da versare in misura ridotta con il lavoro di pubblica utilità**. Questa opzione, in coerenza con il finalismo rieducativo della pena e con le esigenze di uguaglianza e non discriminazione, **consente di ammettere alla procedura estintiva** di queste contravvenzioni **anche chi non ha le possibilità economiche di pagare gli importi** potenzialmente molto onerosi che devono essere versati per il suo completamento.

Anzi.

Tale opzione politico-criminale **non solo deve essere preservata** in questo comparto, ma **dovrebbe essere estesa ai settori della sicurezza sul lavoro e dell'ambiente** in cui esistono procedure estintive sostanzialmente identiche negli artt. 19 e ss. d.lgs. n. 758/1994 e 318 *bis* e ss. t.u.a.

Sarebbe, al contrario, da valutare **l'estensione della procedura già esistente anche a talune fattispecie delittuose del diritto penale agro-alimentare** in cui si comminano pene medio-basse rispetto a mere condotte potenzialmente e astrattamente pericolose che possono essere 'neutralizzate' dal reo con condotte ripristinatorie attuose *ex post*. In particolare, una simile opzione sarebbe efficace rispetto ai delitti di cui agli artt. 517 *bis* e ss. c.p. in cui si punisce la mera contraffazione o alterazione di prodotti alimentari comuni o di origine controllata, a prescindere dal nocimento effettivo per la salute dei consumatori, con pene edittali non particolarmente elevate (da uno a quattro anni nella versione prospettata nel ddl) e rispetto ai quali già può operare una diminuzione speciale ad efficacia speciale che implica la riduzione della pena dalla metà ai due terzi in caso, peraltro, di mera collaborazione processuale *post crimen* del reo.



A indurre a ragionare sulla opportunità di allargare anche a questi reati l'operatività della procedura estintiva esistente è anche la considerazione del fatto che **rispetto ad essi la non punibilità può essere ugualmente raggiunta applicando l'ipotesi della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis c.p.** che, però, nonostante il recente *restyling* operato sempre con la riforma Cartabia, non assicura un ristoro economico per le casse statali e, solo eventualmente, il ripristino dello *status quo ante*.

Inoltre, va rimarcato che tramite la procedura estintiva si **ottengono anche non secondari effetti sul piano del processo penale** consentendo **un'immediata deflazione del carico di lavoro dell'autorità giudiziaria**, arrestandosi il procedimento nella fase genetica iniziale dell'iscrizione della *notitia criminis* e rimanendo 'congelato' fino alla conclusione della procedura, soddisfacendo quegli obiettivi giustamente tanto cari all'Europa e al PNRR.

La via preferibile potrebbe essere quella di **intervenire sulla disciplina introdotta dalla riforma Cartabia apportando taluni correttivi minimi**, come, ad esempio, una **più precisa puntualizzazione del novero delle contravvenzioni estinguibili**: l'attuale formulazione, infatti, facendo riferimento a concetti elastici come quello di *'elisione del danno o pericolo arrecato'*, presta il fianco ad asimmetrie applicative da parte dei singoli distretti giudiziari e, prima ancora, da parte degli organi di vigilanza chiamati a decidere con un amplissimo margine di discrezionalità se attivare o meno la procedura in base alla loro personale valutazione circa la *'riparabilità del danno o pericolo'*.

4.2. LE RISERVE CIRCA L'INTRODUZIONE DI UNA NUOVA CAUSA ESTINTIVA DELLE CONTRAVVENZIONI AGRO-ALIMENTARI PUNITE CON L'ARRESTO.



Il giudizio è in parte differente per quanto concerne, invece, il **secondo modello premiale** progettato nei ddl in esame per le **contravvenzioni più gravi punite con la sola sanzione detentiva dell'arresto**, e congegnato (ispirandosi all'analogo modello dualistico già sperimentato nel diritto penale del lavoro negli artt. 19 e ss. d.lgs. n. 754/1994 e nell'art. 302 d.lgs. n. 81/2008) come una **forma atipica di sospensione condizionale della pena** applicabile al momento della **pronuncia della sentenza di condanna** non superiore a due anni da parte del **giudice di cognizione** che porta, in casodi effettiva rimozione delle situazioni di pericolo in precedenza create dal reo con la condotta incriminata, **all'estinzione del reato tre anni dopo**, laddove in quel lasso ditempo non siano stati commessi reati analoghi.

Se *prima facie* sembra **condivisibile** la decisione di prevedere ulteriori possibilità di estinzione dei reati agro-alimentari meno gravi tramite un meccanismo ricalcato sostanzialmente sul modello della sospensione condizionale della pena, è anche vero però che, probabilmente, **la soluzione migliore anche per le già richiamate esigenze di deflazione processuale potrebbe essere quella di estendere il raggio di azione della procedura estintiva di cui agli artt. 12 bis e ss. l. n. 263/1962** anche a questi reati.

In tal modo non solo **non si decongestiona il carico di lavoro dei giudici penali** rispetto a reati contravvenzionali 'riparabili', ma si rischia di creare solo problemi di **sovrapposizione con il sistema delle pene sostitutive** di cui all'art. 20 bis c.p. appena varato da un'altra tessera dell'amplissimo mosaico della riforma Cartabia e che trova spazio in termini alternativi proprio rispetto alla sospensione condizionale della pena.

In questo ambito, così in altri ambiti del diritto penale posti a presidio di beni giuridici di carattere collettivo o c.d. diffuso (es. ambiente, sicurezza sul lavoro ecc.), rispetto a reati di pericolo o danno riparabili bisogna porsi una domanda: **ha davvero**



senso mettere in moto ed **intasare la macchina della giustizia penale** con un **numero elevato di procedimenti penali**, peraltro particolarmente **complessi** in ragione dell'intersezione con saperi altri e con fonti normative tecniche non sempre di univoca interpretazione, per poi **concluderli** – nel migliore dei casi – con la prescrizione, l'applicazione di una **pena sospesa o con le nuove pene sostitutive 'miti' introdotte dalla riforma Cartabia nell'art. 20 bis c.p.?**

O forse non è più importante **innalzare il livello di sicurezza e trasparenza** nelle attività **agro-alimentari** garantendo per il futuro che i prodotti commercializzati dal reo, una volta eliminati e rimossi tutti i fattori di rischio per la salute e la sicurezza alimentare, siano pienamente rispondenti ai requisiti di legge?

Se – come sembra ragionevole – si ritiene **preferibile, rispetto all'irrogazione** di una **sanzione penale sospesa o blanda** nei confronti di un **singolo reo**, il conseguimento del **miglioramento diffuso** e di **lungo periodo** dei **processi produttivi** all'interno di un'azienda attiva nel settore agro-alimentare grazie a condotte riparatorie adeguate del reo rispetto alle prescrizioni impartite, l'area di operatività della procedura estintiva dovrebbe essere ampliata il più possibile.

4.3. L'EVENTUALE COORDINAMENTO CON LA DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI DI CUI AL D.LGS. N. 231/2001.

Naturalmente è il caso di rilevare che, una volta realizzata tale estensione della procedura estintiva a taluni delitti agro-alimentari meno gravi, **si dovrebbe intervenire sul d.lgs. n. 231/2001** in materia di responsabilità delle persone giuridiche per evitare esiti incoerenti.



L'art. 8 d.lgs. n. 231/2001 sancisce, infatti, l'autonomia della responsabilità dell'ente in caso di estinzione del reato, autonomia estesa dalla giurisprudenza prevalente anche alle cause di non punibilità in senso stretto come quelle speciali in materia agro-alimentare menzionate in precedenza, determinando così **l'impossibilità di estendere alle persone giuridiche le vicende estintive maturate per le persone fisiche.**

Ciò però innesca **esiti potenzialmente irragionevoli**, soprattutto se si tiene conto del fatto che la rimozione delle situazioni di pericolo per la salute pubblica e per la sicurezza alimentare – per quanto formalmente riferita all'autore materiale persona fisica – è in realtà economicamente sostenuta il più delle volte dall'ente nel cui interesse o vantaggio è stato commesso il reato. Si assisterebbe al paradosso in cui il soggetto che ha effettivamente tenuto la condotta reintegrativa dell'offesa non ne possa fruire.

Al momento il problema non si pone poiché tra i **reati presupposto figurano solo delitti e non anche contravvenzioni**, uniche fattispecie in ordine alle quali è prevista l'attivazione di procedure estintive.

Ma lo scenario muterebbe sensibilmente se si dovesse **allargare il loro raggio di azione** includendo tra i reati estinguibili anche i **delitti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, della legge 30 aprile 1962, n. 283**, per i quali nell'art. 25 bis.3 – (*Delitti contro la salute pubblica*), d.lgs. n. 231/2001, si è proposta l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria fino a trecento quote e dell'interdizione dall'esercizio dell'attività fino a sei mesi, il coordinamento diverrebbe necessario ed i delitti di cui agli artt. 517 *quater*, *sexies* e *septies* c.p. per i quali l'art. 25 bis.2 – (*Frodi nel commercio dei prodotti agro-alimentari*), d.lgs. n. 231/2001, si è proposta l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria fino a trecento quote.

Tale soluzione implicherebbe un semplice ma necessario **adeguamento lessicale**



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE

delle disposizioni **degli artt. 12 *ter* e *quater*** l. n. 283/1962 attualmente modellate attorno alle sole contravvenzioni.